

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3468-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro della difesa
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro delle comunicazioni
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 5106)

approvato dalla Camera dei deputati il 31 maggio 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° giugno 2005*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione in oggetto istituisce un sistema di registrazione degli oggetti lanciati nello spazio, sia sul piano nazionale presso ogni Stato parte, sia sul piano internazionale presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Essa costituisce ideale complemento del Trattato firmato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967 (legge 28 gennaio 1970, n. 87) che costituisce la base dell'attuale diritto spaziale internazionale e regola l'attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico: assegnando responsabilità internazionale degli Stati per attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, il Trattato del 1967 rende indispensabile l'immatricolazione di qualsiasi oggetto lanciato nello spazio allo scopo di poterne identificare il responsabile in ogni caso ciò si renda necessario.

Esso è stato puntualmente ratificato dall'Italia, oltre all'Accordo per il salvataggio degli astronauti del 1968 e la Convenzione sulla responsabilità internazionale del 1972; è pertanto logico e coerente ratificare la Convenzione sull'immatricolazione, come già ricordato dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) responsabile del programma spaziale nazionale. La Convenzione, oltre a concorrere alla disciplina interna delle attività spaziali (attraverso l'istituzione del Registro nazionale di immatricolazione), assume rilevanza internazionale in quanto contribuisce a completare l'adesione degli Stati, che ancora non lo avevano fatto, alla normativa esistente, rispondendo anche ad un reiterato invito in tale senso avanzato nell'ambito delle Nazioni Unite.

Tale adesione andrebbe a incentivare l'attività spaziale nazionale, schiudendo nuove possibilità di cooperazione in ambito di

Agenzia spaziale europea (ESA), in seno alla quale l'Italia collabora ad importanti progetti. Numerosi satelliti europei messi in orbita nel corso degli anni sono registrati a suo nome, in quanto l'ESA ha aderito alla Convenzione. Si sottolinea come la mancata ratifica della Convenzione da parte italiana potrebbe creare problemi di coordinamento nell'ambito dei Paesi membri.

Venendo al contenuto dell'accordo, il preambolo ricorda i richiami espressi negli Accordi e Convenzioni già citati, ed afferma la volontà di istituire un registro centrale di tali oggetti, tenuto dal Segretario generale delle Nazioni Unite, la cui iscrizione è obbligatoria.

Passando ad illustrare brevemente il contenuto della Convenzione, si richiama innanzitutto l'articolo I, il quale specifica che per «Stato di lancio» si intende sia uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale, sia uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale. Per «oggetto spaziale» si intende sia l'oggetto vero e proprio, sia il lanciatore e gli elementi di quest'ultimo. Per «Stato d'immatricolazione» si intende lo Stato di lancio sul cui registro è stato iscritto un oggetto spaziale.

L'articolo II stabilisce che quando un oggetto è lanciato in orbita terrestre o oltre, lo Stato di lancio lo immatricula in un apposito registro, della cui istituzione dovrà informare il Segretario generale delle Nazioni Unite. Quando più Stati provvedono al lancio di un oggetto spaziale, decideranno di comune accordo quale tra di loro dovrà immatricularlo.

L'articolo III riguarda il Registro internazionale mantenuto presso il Segretario generale, che riporterà le informazioni fornite se-

condo l'articolo IV ed afferma che l'accesso a tali informazioni è completamente libero.

L'articolo IV indica che lo Stato di immatricolazione dovrà fornire al Segretario generale le informazioni relative a ciascun oggetto spaziale iscritto nel suo Registro, tra cui: nome dello Stato o degli Stati di lancio; numero di immatricolazione dell'oggetto spaziale o suo appropriato indicativo; data e territorio o luogo di lancio; i principali parametri dell'orbita, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo, il perigeo; la funzione generale dell'oggetto spaziale. Ciascuno Stato di immatricolazione può fornire informazioni periodiche supplementari relativamente ad oggetti spaziali iscritti nel Registro, e deve, non appena ciò sia realizzabile, informare il Segretario generale circa gli oggetti che erano in orbita terrestre, ma che non vi si trovano più.

L'articolo V stabilisce, inoltre, che la notifica al Segretario generale va effettuata anche in caso di contrassegno o di immatricolazione di un oggetto spaziale già lanciato in precedenza.

L'articolo VI dispone che, se le disposizioni della Convenzione non hanno permesso l'identificazione di un oggetto spaziale che ha arrecato un danno ad uno Stato parte o a suoi cittadini o imprese, o che rischia di essere pericoloso o nocivo, gli altri Stati parte che dispongano di impianti di osservazione ed inseguimento di oggetti spaziali, forniscano la loro assistenza, a condizioni eque e ragionevoli, che saranno oggetto di accordo fra le parti.

L'articolo VII specifica che i riferimenti agli Stati si applicano ad ogni organizzazione

internazionale intergovernativa che eserciti attività spaziali, nella misura in cui tale organizzazione dichiari di accettare i diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione.

Gli articoli da VIII a XII dispongono sulla procedura di adesione, che dovrà avvenire per ratifica degli Stati firmatari; sull'entrata in vigore della Convenzione, prevista dopo il deposito del quinto strumento di ratifica presso il Segretario generale delle Nazioni Unite; sulla possibilità per ogni Stato parte di sottoporre proposte di emendamenti; sul riesame della Convenzione a dieci anni dall'entrata in vigore o dopo un minimo di cinque anni a richiesta di un terzo degli Stati parte; sulla possibilità, infine, di notificare il ritiro dalla Convenzione, che avrà effetto dopo un anno dalla ricezione della notifica.

Si ricorda che la stessa Agenzia spaziale europea, ai cui progetti l'Italia partecipa, così come i maggiori *partners* europei hanno già provveduto alla ratifica.

Si conclude ricordando che lo spazio, per l'Italia e per l'Europa, ha acquistato in questi ultimi anni una rilevanza sempre più marcata e costituisce uno degli snodi fondamentali dello sviluppo scientifico e tecnologico; appare sempre più opportuno, dunque, sviluppare al massimo la collaborazione internazionale in tale settore.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono la Commissione raccomanda l'approvazione in Assemblea del disegno di legge in esame.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

14 giugno 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FRANCO Paolo)

15 giugno 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che l'istituzione e la gestione del Registro di cui all'articolo 3 rientrino tra le attività già svolte dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) in base alla disciplina vigente, con esclusione quindi di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Registro nazionale di immatricolazione)

1. È istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

2. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonché le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1.

3. Sul Registro di cui al comma 1 è annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:

a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse commissio-

b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità.

4. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:

a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione;

b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;

c) la data, il territorio o il luogo di lancio;

d) la funzione generale e i parametri orbitali basilari dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo.

5. I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione.

6. L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

